



**FAR.MED.**

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68  
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006  
Partita IVA 01814951008  
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583  
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

*A tutti gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.*

*Loro sede*

## **Circolare n° 9 del 01/08/2017**

### **Riepilogo News Luglio 2017**

#### **Split Payment - Verifica clientela**

Dal 1 Luglio 2017 il nuovo articolo 17-ter del DPR 633/72 prevede che i soggetti inclusi nello split payment per le fatture emesse dal 1° luglio sono:

- tutte le Pa e gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009;
- le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;
- le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);
- le società quotate inserite nel Ftse Mib. Un elenco alternativo potrà comunque essere scelto con apposito decreto del Mef.

Per riuscire ad individuare quali sono gli Enti e le società che sono sottoposte a tale regime, il legislatore ha introdotto, all'articolo 17-ter del DPR 633/72, il comma 1-quater, che prevede un meccanismo con cui il fornitore può richiedere un'attestazione al soggetto potenzialmente sottoposto allo split payment per farsi confermare da quest'ultimo la sua posizione.

Inoltre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto del 27 giugno, ha ufficializzato gli elenchi delle pubbliche amministrazioni, degli enti e delle società, nei cui confronti sarà obbligatorio fatturare con il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA a partire da 1° luglio.

I suddetti elenchi, disponibili sul sito [finanze.it](http://finanze.it) saranno sempre aggiornati in modo da agevolare i fornitori nelle procedure di fatturazione con lo split payment.

#### **Lavoro occasionale**

L'Inps ha pubblicato, con la [Circolare 107/2017](#), le indicazioni operative per l'utilizzo del nuovo contratto di lavoro occasionale introdotto dalla legge 50/2017, retribuito con i voucher. Il nuovo contratto si chiamerà "Presto" e sarà operativo dal 10 Luglio 2017 sulla piattaforma telematica dell'Inps.

#### **Gestione paritaria della farmacia assegnata con il "concorso straordinario"**

L'art.11 del D.L 24 gennaio 2011 dispone: "Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità". Si è dibattuto e tuttora si discute sul significato effettivo della disposizione.



**FAR.MED.**

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68  
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006  
Partita IVA 01814951008  
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583  
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

Appare pacifico che la "gestione paritaria" stia a significare che le quote di partecipazione stabilite con gli atti costitutivi delle società non potranno essere modificati e, pertanto, nel caso in cui i soci siano due a ciascuno di essi deve essere attribuito il 50% delle quote (33,33% ciascuno nel caso in cui i soci siano 3 e così via) e gli utili della società conseguentemente devono essere ripartiti alle medesime percentuali. Quanto alla forma societaria, appare pacifico che la società di persone deve essere una società in nome collettivo, dovendosi escludere la costituzione di una società in accomandita semplice in quanto i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione se non in forza di procura speciale. E non rispetterebbero pertanto il requisito della gestione paritaria.

Un altro aspetto che viene oggi dibattuto è quello relativo al compenso attribuito in prededuzione degli utili ad un socio per la direzione della farmacia: da un lato si afferma che in tal modo si altererebbe la base paritaria delle quote di partecipazione agli utili; altri affermano che il principio paritario verrebbe salvaguardato se "fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità". Tale incapacità potrebbe derivare da malattia che impedisca ad un socio l'attività lavorativa ovvero in caso di evento soggetto a tutela normativa (maternità).

Un'altra questione aperta è quella relativa all'associazione in partecipazione con apporto di capitale. Taluni sostengono che tale associazione non determina violazione dell'art. 11 citato in quanto si tratterebbe di una mera remunerazione del capitale conferito alla stessa stregua di un finanziamento. Da parte di altri si sostiene che l'attribuzione di quote di utili all'associato di capitale con violazione del principio paritario sopra enunciato.

### **Nuova tassazione dividendi e plusvalenze**

La Legge di stabilità 2016 ha ridotto l'aliquota IRES dal 27,50% al 24%, portando con sé la necessità di rideterminare la percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze da partecipazione, al fine di mantenere invariato il livello complessivo di tassazione di tali poste di bilancio in capo alla società e al socio .

Il nuovo regime di tassazione è stato disposto con [Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#), datato 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2017.

Per quanto riguarda i dividendi e proventi equiparati, relativi a titoli e strumenti finanziari, la percentuale di imponibilità dal 2017 passa dal 49,72% al 58,14. Pertanto, gli utili prodotti dai soggetti IRES a partire dall'esercizio d'imposta 2017, concorreranno per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori o dei soggetti IRPEF imprenditori.

Restano, invece, confermate le vecchie percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti, nella misura del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016..

Anche per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, il DM ha previsto il medesimo incremento, ovvero dal 49,72% al 58,14%, ma con decorrenza 1 Gennaio 2018.

### **Proroga Versamenti e Dichiarazioni Redditi, Irap e 770**

Il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Luglio 2017](#) ha prorogato al 31 Ottobre 2017 la presentazione della Dichiarazione dei Redditi, dell'IRAP e dei Sostituti di Imposta - Mod. 770.

E' stato pubblicato il [Comunicato Mef](#) con il quale si posticipano i termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei Redditi e Irap 2017 - Redditi 2016, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo.